
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina i rapporti con le Società sportive in materia di utilizzo delle palestre scolastiche e delle attrezzature relative, sia di proprietà del Comune che convenzionate, limitatamente alle ore e agli spazi lasciati liberi da impegni e necessità delle Scuole. Nel regolamento, laddove è indicato genericamente Società, deve intendersi: Società o Gruppi sportivi, Associazioni o Enti di promozione sportiva.

ART. 2 - INDIVIDUAZIONE DELLE PALESTRE

Il Comune, in sede di prima applicazione del presente regolamento, individua, con atto formale del Dirigente, le palestre, presenti sul territorio, che sono utilizzabili in orario extra-scolastico. Successivamente si provvederà solo in caso di modifiche alla situazione precedente. Entro il mese di giugno di ciascun anno il Comune inoltra alle competenti Autorità scolastiche la richiesta di utilizzo delle palestre durante il periodo scolastico.

ART. 3 - PRIORITA' DI ASSEGNAZIONE

Ferma restando la salvaguardia dello sport agonistico federale al massimo livello, hanno la precedenza nell'assegnazione delle palestre nell'ordine:

- 1) le Società che fanno attività verso gli handicappati e riabilitativa per ragazzi e ragazze al di sotto dei 18 anni;
- 2) i corsi di avviamento allo sport per ragazzi e ragazze al di sotto dei 14 anni;
- 3) i corsi per la terza età;
- 4) l'attività per adulti.

ART. 4 - RICHIESTA DI CONCESSIONE PER L'ANNO SCOLASTICO O SPORTIVO

Le Società con sede legale e operanti nell'ambito del Comune di Santarcangelo di R. che intendono usufruire delle palestre per attività formative, corsi o attività agonistiche debbono farne richiesta all'Assessorato allo Sport del Comune entro il 31 luglio di ogni anno, specificando su apposito modulo:

- nominativo e recapito del responsabile della Società;
- tipo di attività che si intende svolgere;
- periodo, giorni ed orari per i quali si richiede la concessione;
- numero di atleti che partecipano alle attività, distinti per squadre, sesso ed età;
- indicazione della tariffa mensile suddivisa per tipo di corso, eventualmente applicata dalla Società ai propri soci per la frequenza della palestra;
- nominativi di almeno due preparatori/dirigenti di cui uno sempre presente nelle giornate ed orari che vengono richiesti;
- indicazione della assicurazione presso la quale sono o saranno

assicurati i propri iscritti ed allenatori.

Ulteriori domande pervenute dopo il termine di cui al precedente comma potranno essere accolte solo nei limiti della disponibilità risultante dall'esaurimento di quelle consegnate nei termini.

ART. 5 - ASSEGNAZIONE

Le richieste di concessione pervenute vengono sottoposte all'esame dell'Assessorato allo Sport che opererà le scelte che si renderanno necessarie nel caso in cui le domande dovessero superare la quantità dei turni disponibili.

I turni sono comprensivi dei tempi di utilizzo dello spogliatoio.

L'assegnazione dei turni in palestra dovrà tenere conto:

- 1) della continuità dell'attività sportiva delle diverse Società, mantenendo, se e ove possibile, il criterio di non scorporare in palestre diverse una stessa Società;
- 2) del numero delle squadre affiliate e degli sport praticati;
- 3) della distinzione fra attività promozionali, agonistiche e di mantenimento;
- 4) del comportamento tenuto dagli atleti e dai responsabili delle Società nel corso di precedenti concessioni di impianti pubblici, sia in ordine alla disciplina e al corretto uso delle attrezzature che all'effettivo utilizzo dei turni assegnati;
- 5) della possibilità, per le Società richiedenti, di utilizzare strutture private per l'esercizio delle proprie attività;
- 6) dell'accertamento che le Società richiedenti non abbiano un tornaconto privato, commerciale o pubblicitario;
- 7) dell'avvenuto pagamento delle tariffe d'uso e della pulizia delle palestre dell'anno scolastico e/o sportivo precedente;
- 8) dell'affiliazione al C.O.N.I. o ad un Ente Nazionale di promozione sportiva;
- 9) dell'assicurazione contratta per i propri iscritti ed allenatori contro danni derivanti dall'uso delle palestre ed attrezzature;
- 10) delle tariffe eventualmente applicate ai propri utenti per la frequenza della palestra.

Nella considerazione di uso sociale della proprietà pubblica, l'utilizzo delle palestre, salvo casi eccezionali, non può essere concesso a privati cittadini.

Le Società non affiliate nè agli Enti di promozione sportiva nè al CONI, devono produrre il proprio Statuto nel quale deve risultare in modo chiaro ed inequivocabile l'assenza di ogni e qualsiasi attività ai fini di lucro e che eventuali utili sono reinvestiti nella promozione di attività sportive.

La concessione viene disposta, in linea di massima entro il mese di settembre, con atto del Dirigente e rilasciata previa acquisizione di apposita dichiarazione del Responsabile della Società con la quale si attesta di essere a conoscenza delle condizioni contenute nel presente regolamento e di impegnarsi ad osservarle scrupolosamente, nonchè previo espletamento delle formalità previste al successivo art. 11.

ART. 6 - PRESCRIZIONI PER LE SOCIETA'

Le Società debbono garantire la rigorosa osservanza delle seguenti norme e prescrizioni:

- 1) restituire i locali e le attrezzature funzionali al termine

dell'utilizzazione giornaliera, mantenere l'ordine all'interno dei locali concessi in uso, provvedere a rimettere a posto gli attrezzi utilizzati e effettuare la pulizia dei locali;

- 2) rispettare gli orari concordati, compresa l'uscita dallo stabile che deve avvenire entro l'orario assegnato;
- 3) comunicare eventuali danni da queste provocati durante l'utilizzo in orario extrascolastico e provvedere alla rifusione o alla immediata riparazione;
- 4) non svolgere pubblicità all'interno della palestra se non dopo specifica autorizzazione;
- 5) utilizzare in modo corretto attrezzi e locali ed accedere alle palestre solo con scarpe con fondo di gomma;
- 6) non svolgere attività che comportino il lancio di corpi pesanti;
- 7) non fare accedere nei locali in uso persone non autorizzate o il pubblico nelle palestre in cui non ve ne sia la possibilità secondo le leggi vigenti;
- 8) assicurare, durante le ore di utilizzo, la presenza di un tecnico che sorvegli anche su un corretto uso degli impianti;
- 9) assicurare i partecipanti alle attività sportive a mezzo tesseramento ad una Federazione sportiva o altro tipo di assicurazione;
- 10) favorire in ogni modo il compito di chi è addetto alla vigilanza;
- 11) non fumare nei locali dove si svolgono le attività;
- 12) non giocare a calcio o calcetto nelle palestre, salvo che l'impianto non abbia tutti i requisiti di protezione e sicurezza richiesti per lo svolgimento di dette discipline.

Alle Società spetta l'onere relativo al servizio di pulizia dei locali, compreso l'acquisto del materiale per questo necessario.

ART. 7 - RESPONSABILITA'

Per eventuali danni arrecati alle attrezzature e infrastrutture messe a disposizione, qualora non sia possibile risalire a chi ha causato i danni, tutte le Società che utilizzano le strutture sportive saranno tenute in quota parte al risarcimento dei danni arrecati. La stima dei danni sarà effettuata da Tecnici del Comune che provvederanno a comunicare alle Società interessate l'ammontare dell'importo dovuto. In caso di rifiuto di pagamento, ci si avvarrà della cauzione di cui all'art. 11.

Il Comune e le Autorità scolastiche sono espressamente esentate da responsabilità per incidenti, infortuni, danni a persone o cose derivanti o connessi dallo svolgimento dell'attività o commessi dal pubblico eventualmente presente che sono a completo carico delle Società interessate e dei loro istruttori, allenatori e dirigenti.

Le Società dovranno assicurare tutte le persone autorizzate ad accedere in palestra.

Il Comune, le Scuole ed il personale pubblico eventualmente addetto non risponde di eventuali furti, ammanchi o danneggiamenti vari che dovessero essere lamentati dagli utenti o dalle Società.

ART. 8 - TARIFFE

Le tariffe orarie per l'uso delle palestre sono annualmente stabilite con deliberazione consiliare.

Le Società devono corrispondere al Comune di Santarcangelo di R., alle scadenze stabilite, le tariffe per l'uso della palestra, conformemente a quanto stabilito nell'apposito tariffario.

Il mancato pagamento comporterà l'esclusione dalla concessione per l'anno successivo, senza pregiudizio di azioni penali e civili che il Comune intenderà promuovere.

Il Comune a fronte del mancato pagamento si avvarrà di quanto previsto al successivo art. 11.

Le Società che utilizzano palestre di proprietà di altre Amministrazioni convenzionate con il Comune devono corrispondere gli importi dovuti direttamente agli Enti proprietari della struttura.

ART. 9 - CONTROLLI

Il Comune ha facoltà di verificare in ogni momento, tramite i propri incaricati, il buon andamento dell'utilizzo degli impianti sportivi mediante visite, sopralluoghi o quant'altro venga ritenuto necessario per accertare lo stato dell'impianto ed il rispetto del regolamento d'uso.

ART. 10 - REVOCA O MODIFICA MOTIVATA

La concessione d'uso è temporanea, è riferita all'anno scolastico e/o sportivo in corso e può essere revocata dal Dirigente con dichiarazione motivata, in qualunque momento, dando un preavviso di almeno 10 giorni, senza che le Società concessionarie possano avanzare richieste di danni o altro.

Il Dirigente ha facoltà di sospendere temporaneamente la concessione o modificare orari e turni nei casi in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni e per ragioni di carattere eccezionale o anche a seguito di richiesta delle Autorità scolastiche, con preavviso non inferiore alle 48 ore, senza che le Società possano avanzare richiesta di danno o altro.

ART. 11 - CAUZIONE

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi ed eventuali risarcimenti a loro carico o mancati pagamenti delle tariffe dovute, le Società dovranno presentare, al momento della concessione d'uso della palestra, apposita polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, con validità fino allo svincolo da parte del Comune, di £. 5.000.000.

Il Comune, in caso di insolvenze, danni o inadempienze delle Società, potrà rivalersi su detto deposito fino al totale incameramento senza

In alternativa alla stipula della polizza di cui al primo comma, le Società possono optare per il versamento anticipato ed in unica soluzione della quota prevista per la concessione stimata per l'intero anno, con conguaglio finale sulla base delle ore effettivamente utilizzate.

Il predetto versamento, oltre che pagamento per la concessione della palestra, funge anche quale garanzia ai sensi del presente articolo e con le conseguenze di cui al comma secondo.

In tale ultimo caso per l'ulteriore utilizzo delle palestre le Società dovranno nuovamente procedere al versamento integrativo della quota incamerata dal Comune.

ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento si applica a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001.